

REGOLAMENTO (CEE) N. 947/73 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 1973

che modifica la restituzione all'esportazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto ⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽⁴⁾,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento 2, paragrafo 3, 2429/72 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, **seconda frase**,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione dei semi oleosi sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 862/73 ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 903/73 ⁽⁸⁾ ;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime un tasso di conversione basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo a valute ammesse a fluttuazione o divergente dalla parità ufficiale di tali valute e, per quanto riguarda il dollaro degli Stati Uniti d'America, un tasso di conversione basato sul cambiamento di parità di tale moneta annunciato in data 13 febbraio 1973 ;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 862/73, ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e la Grecia dei prodotti di cui all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 862/73 modificato, sono modificate conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 aprile 1973 che modifica la restituzione all'esportazione per i semi oleosi

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo della restituzione
ex 12.01	1. Semi di colza e ravizzone, esclusi quelli destinati alla semina	5,400

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.⁽⁵⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.⁽⁶⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 85 del 31. 3. 1973, pag. 41.⁽⁸⁾ GU n. L 88 del 4. 4. 1973, pag. 19.